

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'EROGAZIONE E LE AGEVOLAZIONI DELLE  
PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PREVISTE DALLA LEGGE 328/2000  
E DALLA LEGGE REGIONALE 72/97.**

**Premessa**

I Comuni di Capalbio Isola del Giglio Magliano Manciano Monte Argentario Orbetello Pitigliano Sorano nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla Legge 328/2000 e dalle Leggi Regionali in materia di servizi sociali, realizzano in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali e non previsti dalla normativa vigente un sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo le seguenti modalità.

**CAPO I°  
CRITERI GENERALI**

**Articolo 1  
Finalità**

- a) I Comuni della Zona Colline dell'Albegna operano con l'obiettivo generale di garantire ai residenti nel territorio una migliore qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza prevenzione eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
- b) I Servizi sociali hanno l'obiettivo specifico di garantire livelli essenziali di prestazioni garantendo l'accesso prioritario ai soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel rispetto del lavoro nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel cui territorio si rendano necessari interventi assistenziali.

**Articolo 2  
Tipologia delle prestazioni e priorità**

- 1) I servizi sociali rendono operativi secondo le disponibilità economiche e le risorse strutturali dei Comuni associati le seguenti prestazioni sociali atte a garantire pari opportunità e dignità ai cittadini in condizioni di svantaggio
  - a) interventi di sostegno economico
  - b) prestazioni di assistenza domiciliare
  - c) prestazioni di assistenza socio educativa
  - d) interventi di aiuto alla persona
  - e) interventi socio terapeutici
  - f) servizi semiresidenziali
  - g) servizi residenziali
  - h) ulteriori interventi ed agevolazioni per il sostegno e lo sviluppo di autonomie individuali anche nell'ambito di inserimenti lavorativi per soggetti con ridotte capacità fisiche, psichiche sensoriali
- 2) Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi offerti i residenti, i cittadini italiani, e con le modalità stabilite dalla Regione Toscana nel rispetto degli accordi internazionali, anche i cittadini stranieri appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari nonché gli stranieri così come individuati dalla normativa nazionale, con accesso prioritario a coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Soggetti in condizioni di povertà con bisogno di sostegno economico ed interventi non differibili per il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita
  - b) Soggetti in condizioni di inabilità di ordine fisico psichico con incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze di vita e difficoltà di inserimento nelle vita sociale attiva e nel mondo del lavoro
  - c) Minori in situazioni di rischio e di abbandono
  - d) Soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei cui confronti si rendano necessari interventi assistenziali
- 3) In via eccezionale qualora esistano motivazioni d'urgenza indilazionabile per interventi non differibili legati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita, previa motivata relazione dell'operatore sociale territoriale, è possibile prevedere interventi anche a favore di cittadini non residenti, con possibilità di rivalsa nei confronti del soggetto istituzionale tenuto ad intervenire

### **Articolo 3**

#### **Modalità di accesso e norme per la presentazione delle richieste**

- 1) Il procedimento preordinato alla erogazione dei servizi inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, di un suo rappresentante legale in caso di inabilitato, interdetto o minore di età o domanda da parte di un familiare. In casi eccezionali la richiesta può essere predisposta anche dagli uffici di servizio sociale territoriale previa acquisizione del consenso sul tipo di prestazione da erogare salvo i casi previsti dalla legge.
- 2) Il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo è temporaneamente esonerato per gli interventi urgenti e indifferibili, ma comporta la successiva ed immediata regolarizzazione secondo quanto stabilito dai commi successivi
- 3) L'istanza deve essere presentata a mezzo degli appositi moduli disponibili presso gli uffici di Zona dei servizi sociali e presso le amministrazioni comunali.
- 4) Per una corretta istruttoria della pratica l'Ufficio preposto provvede ad acquisire le sotto elencate notizie e la seguente documentazione:
  - a) stato delle relazioni familiari ed interpersonali dell'utente
  - b) dichiarazione sostitutiva unica redatta secondo il modello tipo ai sensi DPCM 18.5.2001 e relativa attestazione ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente)
  - c) la titolarità o meno di indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità civile, pensioni di guerra ed invalidità inail
  - d) dichiarazione sostitutiva circa l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e le loro condizioni economiche
  - e) condizioni abitative del richiedente
  - f) dichiarazione di responsabilità di ciascun congiunto tenuto al mantenimento relativa all'ammontare del suo aiuto a favore del richiedente
  - g) documentazione sanitaria attestante l'eventuale situazione di invalidità parziale o totale
  - h) ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del richiedente, del nucleo familiare e dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi art. 433 del Codice Civile

### **Articolo 4**

#### **Adempimenti degli uffici**

- 1) Gli uffici dei servizi sociali o le altre strutture comunali abilitate, ricevuta l'istanza adottano i seguenti adempimenti:

- valutano le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento
- chiedono il rilascio di dichiarazione e la rettifica di dichiarazione erronea o incompleta
- esperiscono accertamenti tecnici e verifiche avvalendosi anche della collaborazione di altri uffici ed istituti
- richiedono se necessario eventuale documentazione integrativa
- adottano ogni altro provvedimento ritenuto idoneo per rispondere alle esigenze del richiedente e per il corretto adempimento dell'istruttoria

2) A conclusione dell'istruttoria viene redatta apposita relazione e o progetto individuale che laddove si ravvisino tematiche ad integrazione socio sanitaria o alle politiche sociali allargate, deve essere concordato secondo modalità collaborative con gli operatori del S.S.N. o degli altri soggetti istituzionali coinvolti nel caso. Ciò in base ad accordi di programma e protocolli operativi stipulati tra gli enti ed al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni o vuoti di intervento, superando la settorializzazione delle risposte ed interagendo secondo le rispettive competenze.

3) I bisogni rilevati e le relative proposte di interventi individuate dai servizi sociali territoriali sono discussi e valutati collegialmente in sede tecnica comprensoriale al fine di un confronto professionale tra gli operatori e per garantire il coordinamento tecnico e l'omogeneità delle risposte fatta salva l'unicità e l'individualità dei singoli casi che non può prescindere dai livelli essenziali di assistenza e dagli interventi garantiti a livello zonale dal presente regolamento.

4) Il termine massimo di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni per la conclusione del procedimento è fissata in 60 sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presso gli uffici preposti alle prestazioni.

5) Le istanze e le relative istruttorie sono conservate c/o le rispettive sedi territoriali di erogazione dei servizi..

6) Per gli interventi straordinari il Servizio sociale è libero di esprimere parere tecnico su situazioni particolari il cui accesso all'intervento esula dai parametri dettati dal presente regolamento.

## **Articolo 5**

### **Determinazione della situazione economica del nucleo familiare**

1) I servizi sociali hanno come parametro fondamentale per l'accesso alle prestazioni agevolate e per l'attribuzione di contributi o benefici ai richiedenti, la situazione economica del nucleo familiare calcolata secondo la normativa nazionale vigente e relativo regolamento di attuazione di ciascun Comune.

2) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza come definito dal DPCM 18.5.2001.

3) L'indicatore della situazione economica della famiglia anagrafica e l'indicatore della situazione economica equivalente, indicato con l'abbreviazione di ISEE sono calcolati dall'INPS secondo la normativa stabilita con Decreto Legislativo 8 marzo 1999 n°1\09 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2'000 n.130 e si avvalgono della dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta dal richiedente le prestazioni sociali agevolate.

## **Articolo 6**

### **Determinazione del minimo vitale**

- 1) Al fine della determinazione dei livelli di accesso ai benefici per le prestazioni socio assistenziali, si fa riferimento al MINIMO VITALE, equivalente alla quota di assegno sociale erogato nell'anno solare dall'INPS riferita alle tredici mensilità.
- 2) Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, all'Indicatore della Situazione Economica (ISE) calcolato dall'INPS dovranno essere aggiunti anche gli importi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare aventi natura assistenziale o risarcitoria (invalidità civile, indennità di accompagnamento, rendite inail pensione di guerra)
- 3) Il reddito individuale di riferimento per ciascun componente il nucleo familiare richiedente prestazioni sociale agevolate è pertanto calcolato secondo la seguente formula:

ISE come da certificazione INPS + importi annuali entrate assistenziali e di natura risarcitoria

---

indici parametrici come da scala equivalenza ISEE certificata dall'INPS

## **Articolo 7**

### **Compartecipazione al costo dei servizi**

- 1) L'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci, in attuazione delle direttive regionali in materia, individua i servizi sociali soggetti a compartecipazione alla spesa a carico degli utenti, determinando annualmente le quote di compartecipazione attraverso fasce di reddito.
- 2) Le fasce di reddito sono incrementate in senso orizzontale ciascuna del 25% rispetto al livello precedente, assumendo quale fascia di partenza il reddito individuale di riferimento determinato secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6 comma 3.

## **CAPO II° TIPOLOGIA DI INTERVENTI**

### **Articolo 8**

#### **Gli interventi di sostegno economico**

- 1) Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà. Possono avere carattere straordinario, temporaneo o continuativo e possono essere realizzati anche a favore di esigenze particolari di assistiti (es anziani non autosufficienti e disabili) come da successivi articoli.
- 2) Per l'attivazione di sostegni economici a favore di singoli o nuclei familiari in situazione di bisogno si assume come livello economico di accesso l'indicatore del MINIMO VITALE, da comparare con il reddito individuale di riferimento così come individuato nell'articolo 6 comma 3 del presente regolamento
- 3) L'erogazione dei contributi avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dai servizi sociali territoriali nel quale si prevedono i seguenti elementi minimi: a) durata dell'erogazione del contributo, b) obiettivi, c) verifica dei risultati con passaggi intermedi e finali nel caso di contributi continuativi, d) progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno.

- 4) Indipendentemente dai tempi di verifica del progetto il periodo massimo di erogazione del contributo è previsto in dodici mesi termine oltre il quale l'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente.
- 5) In caso di bisogni improvvisi ed indifferibili legati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita ed entro i limiti di spesa previsti dal budget annuale assegnato, i servizi sociali territoriali possono proporre la corresponsione di contributi finanziari a carattere straordinario ed urgente, anche in deroga ai criteri economici di accesso previsti dal presente regolamento. L'erogazione dei contributi in questione segue procedure di urgenza ed è effettuata direttamente dal Servizio Sociale territoriale nel cui territorio di competenza risiede od è comunque temporaneamente presente il beneficiario.

## **Articolo 9**

### **Le prestazioni di assistenza domiciliare.**

- 1) Le prestazioni di assistenza domiciliare sono finalizzate a garantire il soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative/riabilitative dei cittadini in stato temporaneo o permanente di non autosufficienza, di dipendenza, o di emarginazione e si avvalgono di un sistema integrato di interventi realizzato anche con la collaborazione partecipativa, la compresenza ed il lavoro di equipe tra gli operatori sociali e sanitari coinvolti nel caso.
- 2) Le finalità del servizio di assistenza domiciliare sono rivolte a:
  - a) favorire l'autonomia nel contesto familiare e sociale
  - b) evitare i ricoveri e le ospedalizzazioni improprie
  - c) sensibilizzare le realtà locali e promuovere l'attivazione delle risorse del territorio attivando servizi di rete che favoriscano l'integrazione sociale e la reciproca solidarietà tra le persone
- 3) Le tipologie delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare da integrarsi con le prestazioni sanitarie sono:
  - a) aiuto e cura della persona con particolare attenzione all'igiene personale
  - b) aiuto e supporto alla persona per la gestione della casa (condizione igieniche acquisti ecc)
  - c) accompagnamento per il disbrigo di pratiche o per il mantenimento dei rapporti amicali e interpersonali
  - d) collegamento con le strutture socio sanitarie del territorio
- 4) L'assistente sociale è la figura di coordinamento degli addetti all'assistenza domiciliare sia dal punto di vista degli interventi sia nel merito delle prestazioni da erogare. Svolge inoltre funzioni di collegamento con gli altri operatori sanitari al fine di predisporre, con la collaborazione di tutti gli operatori interessati ed acquisendo il consenso da parte dell'utente o dei familiari, un progetto individualizzato di intervento, nel quale si individuino gli obiettivi, le prestazioni da effettuare, la frequenza, le verifiche in itinere e finali.
- 5) Presso le sedi dei servizi sociali territoriali sono predisposte e conservate le cartelle personali degli utenti da cui risultano le condizioni sociali ed economiche, le problematiche sanitarie e le altre notizie utili a sostegno del caso, nonché i progetti individualizzati di intervento da aggiornarsi periodicamente a seguito delle verifiche e con la collaborazione degli operatori coinvolti nel caso.
- 6) La variazione della tipologia e dei tempi di intervento o l'eventuale sospensione del servizio avvengono con il parere favorevole dell'utente e/o persona in sua vece in rapporto al raggiungimento o meno degli obiettivi preposti. Nel caso in cui le decisioni dissentano dal

parere dell'utente, l'assistente sociale o l'equipe territoriale che ha predisposto l'intervento devono motivare le decisioni con idonea relazione da trasmettere agli interessati almeno 15 giorni prima dell'interruzione del servizio.

- 7) Il personale addetto all'assistenza domiciliare (addetti all'assistenza di base, OSA, OTA, OSS) è tenuto a
  - a) rispettare le indicazioni operative ed i progetti di intervento predisposti dall'assistente sociale
  - b) rispettare l'organizzazione giornaliera e settimanale degli interventi predisposta
  - c) comunicare tempestivamente all'assistente sociale tutte le informazioni relative agli utenti seguiti
  - d) non accettare contributi personali di qualsiasi tipo da parte degli utenti
  - e) non effettuare in favore dell'utente già in carico ai servizi sociali altri servizi a livello privato
  - f) non variare di propria iniziativa tempi e modalità di erogazione del servizio salvo il caso di assoluta urgenza e laddove sia oggettivamente impossibile ottenere l'assenso dell'assistente sociale
  - g) mantenere riservatezza ed il massimo rispetto dell'utente non diffondendo all'esterno notizie private apprese nell'ambito dell'attività lavorativa
- 8) Quanto indicato nel precedente comma per il personale addetto all'assistenza domiciliare è da ritenersi valido anche per gli operatori dipendenti di cooperative o imprese appaltatrici del servizio chiamate ad integrare o sostituire il personale dipendente e da eventuali volontari di cui al comma seguente.
- 9) Le attività del servizio di assistenza domiciliare possono essere integrate dalla presenza di associazioni di volontariato ubicate nel territorio e da giovani effettuantii il servizio civile eventualmente presenti nei comuni. Questi soggetti non dovranno comunque intendersi sostitutivi del lavoro degli addetti all'assistenza domiciliare nè dal punto di vista dell'articolazione oraria nè in termini di funzioni.
- 10) Il Servizio di assistenza domiciliare può prevedere una quota di compartecipazione a carico dell'utenza fino ad un massimo del 50% del costo orario convenzionato ed in vigore dal 1 gennaio dell'anno di erogazione del servizio e secondo le modalità di calcolo previste dall'art.6.
- 11) L'assistenza domiciliare a favore di persone anziane non autosufficienti può essere effettuata anche in forma indiretta attraverso l'erogazione degli "assegni di assistenza" da corrispondere a soggetti che assicurino, nell'ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente sottoscrivendo il "piano terapeutico assistenziale" redatto dagli operatori socio sanitari secondo gli specifici atti di indirizzo regionale.
- 12) Gli assegni di assistenza di cui al precedente punto possono essere erogati a soggetti che provvedano e rispondono alle seguenti caratteristiche: a) assicurare il mantenimento e la cura dell'anziano nell'ambito domiciliare; b) sottoscrivere il piano terapeutico assistenziale predisposto dai servizi socio sanitari distrettuali; c) siano parenti o affini dell'anziano anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell'art.433 del Codice Civile; d) siano persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico; e) siano persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza nel proprio domicilio.
- 13) Al fine di accedere al servizio di cui ai precedenti punti i redditi individuali di riferimento saranno correlati alle fasce di compartecipazione ai costi dei servizi sociali così come

determinate annualmente dall'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci le cui modalità di calcolo sono previste nell'art. 7 del presente regolamento.

- 14) L'entità dei contributi da erogare sarà inversamente proporzionale alle condizioni economiche, attraverso l'erogazione di assegni, il cui valore è rapportato all'indennità di accompagnamento in vigore nell'anno di riferimento, a favore dei non autosufficienti titolari dei redditi più bassi e con differenziazioni economiche orizzontali con decrementi del 25% rispetto al livello precedente man mano che crescono le disponibilità economiche dei richiedenti.

## **Articolo 10**

### **Le prestazioni di assistenza socio educativa**

- 1) Il servizio si esplica attraverso interventi di sostegno al minore singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio ed è finalizzato a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, emarginazione o devianza anche con la collaborazione, secondo la specificità dei casi, dei servizi sanitari, educativi e scolastici che intervengono in merito alle rispettive competenze istituzionali, anche per la parte di oneri finanziari. Gli interventi sono realizzati attraverso la predisposizione di progetti complessivi (individuali per la famiglia o per gruppi di soggetti) previa l'acquisizione di norma del consenso degli interessati o dei loro familiari
- 2) Gli interventi si attuano assicurando, ove possibile, il diritto del minore ad essere educato all'interno del proprio nucleo familiare fornendo servizi di sostegno sia in forma diretta, attraverso prestazioni di educatore professionale o personale equiparato, o sotto forma di contributi economici finalizzati al sostegno di progetti socio educativi.
- 3) Nel caso in cui si ravvisi la necessità possono essere attivati interventi di affidamento familiare a tempo pieno o part time, per periodi limitati di tempo e sulla base di progetti socio educativi condivisi. L'affidamento familiare comporta, laddove la famiglia di provenienza del minore non sia in grado di provvedere in tutto o in parte il mantenimento del figlio, l'erogazione di contributi economici mensili a favore della famiglia affidataria, al fine di supportare in tutto o in parte le spese di assistenza educativa e mantenimento. L'entità della quota da erogare viene determinata in merito alle direttive regionali in materia ed in relazione alle condizioni economiche della famiglia di provenienza del minore affidato, le cui procedure di attestazione e rilevazione sono individuate nei precedenti articoli 6 e 7.
- 4) Nell'ottica delle funzioni preventive rispetto al verificarsi della situazione di disagio, i servizi sociali territoriali potranno attivare le prestazioni di assistenza socio educativa sulla base di valutazioni espresse ed adeguatamente motivate, anche in deroga ai criteri economici di accesso al presente regolamento, considerando secondarie le valutazioni di carattere economico rispetto alla necessità di un intervento il più possibile efficace nella prevenzione del disagio.

## **Articolo 11**

### **L'aiuto personale**

- 1) Trattasi di interventi diretti a cittadini in temporanea o permanente "grave limitazioni dell'autonomia personale" non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno, finalizzati a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi così come previsto dall'articolo 9 della Legge 104/1992.
- 2) Gli interventi erogabili consistono in prestazioni economiche, di assistenza domiciliare e assistenza sociale e educativa erogati sulla base di "progetti individualizzati di intervento" redatti con la collaborazione degli operatori sociali, sanitari e scolastici che sono coinvolti nel

seguire il caso, ciascuno per le proprie competenze istituzionali previa acquisizione del consenso da parte dell'interessato o dei suoi familiari.

- 3) Gli interventi di aiuto personale perseguono le seguenti finalità:
  - a) permettere lo svolgimento delle attività quotidiane
  - b) mantenere il soggetto nel proprio ambiente di vita
  - c) superare gli stati di isolamento e di emarginazione
- 4) L'accesso alle prestazioni segue le stesse procedure individuate per i servizi di assistenza domiciliare, economica ed assistenza sociale ed educativa di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento, e, nel caso di assistenza domiciliare, può prevedere forme di compartecipazione al costo del servizio in relazione alla situazione reddituale individuale del richiedente
- 5) Per i soggetti riconosciuti handicappati in condizione di gravità ai sensi della Legge 104/92, i progetti individualizzati, possono prevedere l'ammissione al servizio anche in deroga ai criteri economici di accesso previsti dal presente regolamento

## **Articolo 12**

### **Gli inserimenti socio terapeutici**

- 1) Gli interventi socio terapeutici sono finalizzati a sostenere facilitare i percorsi di integrazione sociale di cittadini con ridotte capacità psico fisiche o a rischio di emarginazione non in grado di sostenere una normale attività lavorativa. Allo scopo sono redatti "progetti individualizzati" mirati all'inserimento a tempo in un ambiente di lavoro, regolati attraverso convenzioni tra i Servizi Sociali e gli ambienti lavorativi di inserimento pubblici o privati.
- 2) I progetti individualizzati di inserimento devono prevedere:
  - a) obiettivi da raggiungere
  - b) attività prevista, luoghi ed orari
  - c) durata dell'inserimento
  - d) verifiche periodiche e finali
  - e) eventuali incentivi economici da corrispondere sotto forma di gettoni di presenza.
- 3) Al fine della valutazione dell'importo del gettone di presenza da corrispondere in corrispondenza al fatto che l'inserimento non ha di per se finalità economiche ma finalità di tipo terapeutico, dovrà essere tenuto conto della situazione reddituale individuale del soggetto inserito, attraverso l'erogazione di importi diversificati in relazione al reddito di base individuale ed al tipo di impegno richiesto dal progetto di inserimento.
- 4) Le convenzioni regolamentanti gli inserimenti con gli enti pubblici e privati prevedono a carico dei servizi sociali gli oneri assicurativi sulla responsabilità civile terzi ed infortuni oltre ad eventuali rimborsi spese.
- 5) Gli interventi socio terapeutici possono essere attivati anche per verificare processi di indirizzo di preformazione professionale da effettuarsi successivamente in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale.

## **Articolo 13.**

### **Servizi Semi Residenziali**

- 1) I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali dirette a gruppi di persone (minori anziani disabili) per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Si differenziano in relazione alla caratteristica dell'utenza e possono integrare, con le attività espletate

- all'interno del servizio, altre prestazioni fornite dai servizi sociali (servizi socio educativi, assistenza domiciliare, interventi economici).
- 2) Fra le attività prevalenti dei servizi semiresidenziali si individuano:
    - a) centri di aggregazione con finalità di socializzazione e organizzazione del tempo libero;
    - b) centri con valenza educativo terapeutica e/o riabilitativa per il mantenimento e/o il potenziamento delle capacità della persona, anche attraverso l'integrazione con le attività sanitarie specifiche nell'ambito di una progettazione individualizzata degli interventi;
  - 3) I servizi sociali possono gestire in forma diretta servizi semiresidenziali per minori, anziani e disabili e possono in via alternativa usufruire delle prestazioni erogate da terzi, attraverso la stipula di convenzioni con strutture autorizzate al funzionamento.
  - 4) Le modalità organizzative, di erogazione delle prestazioni, di autorizzazione, di vigilanza e controllo nonché quelle relative ai convenzionamenti ed all'accreditamento delle strutture sono regolamentate da normative specifiche a livello nazionale e regionale. Ciascuna struttura semiresidenziale deve essere dotata di un apposito regolamento interno nel quale si specificano le finalità, le modalità di ammissione, i servizi resi e tutto quanto utile a definire in modo corretto i rapporti tra la struttura e gli utenti.
  - 5) Per l'ammissione a strutture semiresidenziali con caratteristiche educativo terapeutiche e/o riabilitative è necessaria la formulazione di un "progetto individualizzato di intervento" previa acquisizione del consenso, dell'interessato o di chi ne fa le veci, alla cui redazione e realizzazione devono partecipare a seconda della specificità del caso, anche la componenti infermieristiche, psicologiche e/o psichiatriche neuropsichiatriche e riabilitative del SSN, nell'ambito dell'integrazione socio sanitaria.
  - 6) L'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci individua annualmente le quote di compartecipazione alla spesa di frequenza nei Servizi Semiresidenziali gestiti in forma diretta od eventualmente convenzionati sulla base dei criteri in vigore sulle compartecipazioni così come definiti nell'art.7 del presente regolamento.

#### **Art. 14**

#### **I Servizi Residenziali**

- 1) I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile di persona le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata al proprio domicilio. Si differenziano a seconda delle caratteristiche dell'utenza (minori, anziani autosufficienti e non, disabili) e sono caratterizzati da tipologie ben definite dalle leggi nazionali e regionali in materia.
- 2) I servizi sociali possono gestire in forma diretta servizi residenziali per minori, anziani, disabili o possono in via alternativa usufruire delle prestazioni erogate da terzi, attraverso la stipula di convenzioni con strutture autorizzate al funzionamento.
- 3) Le modalità organizzative, di erogazione delle prestazioni, di autorizzazione, di vigilanza e controllo nonché quelle relative ai convenzionamenti ed all'accreditamento della strutture sono regolamentate da normative specifiche nazionali e regionali. Ciascun servizio residenziale deve essere dotato di un apposito regolamento interno nel quale si specificano le finalità, le modalità di ammissione, i servizi resi e tutto quanto utile a definire in modo corretto i rapporti tra la struttura e gli utenti.
- 4) L'ammissione ai servizi residenziali è subordinata alla formulazione di un "progetto individualizzato di intervento" nel quale si definiscono obiettivi da perseguire, modalità di intervento, tempi e verifiche. Il progetto è realizzato con la collaborazione delle altre componenti sanitarie e sociali coinvolte nel caso al fine di realizzare la massima integrazione socio sanitaria.

- 5) Il progetto deve di norma ottenere il consenso da parte dell'interessato o da chi lo rappresenta a livello legale, salvo i casi previsti e regolamentati della legge, in particolare modo per quanto attiene le tematiche minorili con coinvolgimento della Magistratura Minorile o per interventi urgenti e non differibili nei confronti dei soggetti, anche adulti, nei cui confronti si renda necessario attivare un inserimento in struttura tutelare con contemporaneo interessamento del Pubblico Ministero e del Giudice Tutelare.

#### **Art. 14.A**

##### **Integrazione delle rette sociali di ricovero in servizi residenziali**

- 1)Le rette sociali dei Servizi residenziali sono di regola a carico degli ospiti
- 2)I servizi sociali possono concorrere l'integrazione delle rette di ricovero per anziani e adulti inabili in servizi residenziali secondo le seguenti modalità:
- a)Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano , dell'inabile o dell'adulto in difficoltà in struttura residenziale s'intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti
- b)L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire a colui che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
- c)L'integrazione, da parte del Comune, ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, l'inabile o l'adulto con i propri redditi, di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da IRPEF, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. La persona che possieda beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione, non ha diritto alla concessione della integrazione.
- d)Nel caso in cui sia erogato l'assegno di accompagnamento, all'anziano o all'inabile, in data successiva al ricovero, l'eventuale integrazione retta da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà sospesa o ridotta.

#### **Art. 14 B**

##### **Criteri per l'integrazione delle rette sociali di ricovero in favore di anziani e inabili senza parenti tenuti agli alimenti**

- 1)Il Comune è obbligato a provvedere alle spese di ricovero di anziani o inabili soli che necessitano di protezione e assistenza, senza possibilità di essere assistiti a domicilio, senza lavoro proficuo e mezzi di sussistenza e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, tenendo conto dell'istituto del domicilio di soccorso.
- 2)Nel caso di persone sole e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, le spese di ospitalità fanno carico al Comune, detratta la quota a carico del ricoverato a titolo di mantenimento in istituto secondo i redditi posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente alle strutture di ospitalità convenzionate.
- 3)Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte dei redditi necessari a far fronte alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito dalla tabella n. 3.

#### **Art.14 C**

##### **Criteri per l'integrazione rette sociali di ricovero in favore di anziani e inabili con parenti tenuti agli alimenti**

- 1)I soggetti tenuti agli alimenti dell'anziano e dell'inabile saranno chiamati a concorrere con il Comune nel pagamento di una parte della retta.
- 2)In questo caso i richiedenti devono dimostrare di non poter far fronte alle necessità assistenziali del congiunto e alle spese di ricovero in residenze assistenziali.

3) Il comune interverrà nel pagamento di una parte delle rette di ospitalità dopo che gli obbligati di cui all'articolo 433 e seguenti del Codice Civile (preliminarmente convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale) avranno espresso il loro impegno a fare fronte alle spese di cui trattasi.

4) In presenza del coniuge, parenti e affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. La situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti, risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, si calcola così come stabilito dalla normativa vigente in materia di dichiarazione della situazione economica equivalente per i soggetti destinatari di servizi o prestazioni sociali ad esclusione dei casi in cui l'anziano o l'inabile risulti convivente. In tal caso dalla composizione del nucleo, considerati ai fini ISEE, verrà escluso l'anziano o l'inabile da inserire. Inoltre tutti i componenti del nucleo familiare non tenuti agli alimenti verranno esclusi, ai fini ISEE, qualora percettori di reddito.

5) La quota di reddito di riferimento per stabilire le quote che i tenuti agli alimenti dovrebbero mettere a disposizione sarà quella di cui alla tabella 3

6) L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare importi minori per la contribuzione, sulla base di spese documentate volte a far fronte a necessità vitali e assistenziali.

7) Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte dei redditi necessaria a far fronte alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito dalla tabella n.3 salvo casi particolari per i quali, in ragione del loro stato sociale, familiare, sanitario può essere proposta una diversa contribuzione.

8) L'eventuale differenza fra l'ammontare della retta e della somma delle risorse di tutti gli interessati, determinate come sopra, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale; i soggetti tenuti agli alimenti saranno chiamati presso l'ufficio addetto a sottoscrivere l'atto di impegno a contribuire alle spese di ospitalità come sopra concordate.

9) Tutte le quote di cui sopra possono essere rideterminate annualmente con decorrenza dal 1° gennaio.

## **Art. 15**

### **Ulteriori interventi ed agevolazioni per il sostegno e lo sviluppo della autonomie individuali**

1) I servizi sociali promuovono in collaborazione con l'Azienda Usl, e l'Amministrazione Provinciale, percorsi coordinati finalizzati all'inserimento lavorativo di cittadini in situazioni di disagio, di emarginazione e di ridotte capacità lavorative

2) Nello specifico collaborano per quanto previsto di propria competenza dalla legislazione nazionale e regionale a:

-supportare i progetti mirati alle attività di orientamento e qualificazione professionale per adolescenti a rischio, soggetti disabili con problematiche psico fisiche, soggetti con problematiche di dipendenza per i quali siano previsti programmi di inserimento lavorativo, soggetti già istituzionalizzati o in regime di semilibertà;

-supportare gli inserimenti lavorativi di persone con grave disabilità incentivando l'attivazione delle procedure necessarie per gli adeguamenti dei posti di lavoro per i disabili e tutti gli altri interventi che agevolino l'inserimento in ambienti di lavoro dei soggetti svantaggiati.

## **Art. 16**

### **Interventi vari.**

I servizi sociali possono attivare ulteriori interventi a favore di soggetti in stato di necessità secondo le seguenti modalità:

1. Accollamento parziale o totale di utenze tecniche o canoni locativi.

L'accollamento totale o parziale di utenze tecniche indispensabili o di canoni locativi è proposto dal servizio sociale territoriale quando ne sussistano le condizioni entro i limiti di spesa previsti nel budget annuale assegnato.

Si determinano tali condizioni in tutte le circostanze in cui il mancato accoglimento comporti l'interruzione di forniture di utenze tecniche indispensabili o la messa in mora nel contratto di locazione. In casi particolari individuati dai servizi sociali al fine di evitare dispersioni o utilizzazioni anomale da parte dei beneficiari, la corresponsione delle somme, sarà erogata in via diretta ai fornitori delle utenze od ai proprietari degli alloggi locati

2 Erogazione buoni spesa.

I servizi sociali possono emanare bandi annuali al fine di individuare le attività commerciali disponibili sull'intero territorio alla cessione di generi di necessità primari, alimenti o vestiari a prezzi calmierati.

I servizi sociali territoriali possono corrispondere in situazioni di emergenza buoni acquisto nei limiti del budget loro assegnato provvedendo alla rendicontazione periodica degli interventi resi.

3 Servizio mensa e fornitura pasti a domicilio

I servizi sociali possono attivare servizi mensa o fornitura di pasti a domicilio in base alle disponibilità economiche ed alla presenza sul territorio di strutture ricettive o convenzionate in grado di poter assicurare la fornitura di detto servizio. La fornitura del servizio viene attivata in via preferenziale attraverso: strutture pubbliche in grado di poter soddisfare eventuali richieste; eventuale ampliamento convenzioni e contratti con ditte che già forniscono pasti a servizi pubblici; gara e convenzione con ristoranti del posto, convenzioni con le associazioni di volontariato presenti nel territorio..

Al servizio mensa e fornitura pasti hanno accesso nei limiti delle disponibilità di bilancio previste gli utenti autorizzati dai servizi sociali secondo il seguente ordine prioritario: a) gli assistiti a domicilio che versino in particolari condizioni di disagio economico sociale e sanitario; b) gli anziani autosufficienti in condizioni di disagio economico e a rischio di emarginazione sociale c) tutti i soggetti per i quali si attivino temporaneamente le procedure di urgenza per superare particolari momenti di disagio.

4. Servizio di trasporto per anziani, disabili e minori

## **CAPO III°**

### **DIRITTI DEI CITTADINI UTENTI ED INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE**

#### **Art.17**

#### **Diritti di accesso di scelta e di riservatezza**

I servizi sociali garantiscono a favore dei beneficiari dei servizi i seguenti diritti:

- a) diritto ad esprimere il consenso sui tipi di prestazione offerti con particolare riferimento ai ricoveri in struttura residenziale salvo i casi previsti dalla legge;
- b) diritto ad ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano lo sviluppo delle personalità nel pieno rispetto della libertà e della dignità personale, nonché dell'uguaglianza di prestazioni a parità di bisogni;
- c) diritto di accedere a fruire di tutte le prestazioni e di tutti i servizi di cui al presente regolamento in relazione ai progetti predisposti e concordati previa acquisizione del

consenso ed alle disponibilità esistenti nell'ambito territoriale determinato per ciascun servizio socio assistenziale.

- d) diritto alla riservatezza ed al segreto professionale da parte degli operatori addetti ai servizi
- e) diritto nella facoltà di presentare osservazioni ed eventuali opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimenti nonchè ad ottenere la debita risposta motivata.

### **Art. 18** **Diritti di informazione**

Sono riconosciuti ai cittadini utenti i seguenti diritti di informazione

- a) essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale, alle prestazioni socio assistenziali ed alla loro disponibilità, ai requisiti per l'accesso, alle possibilità di scelta, alle condizioni ed ai requisiti per accedere alle prestazioni e le relative procedure, nonchè sulle modalità di erogazione dei servizi, in relazione a quanto stabilito dalla normativa vigente statale e regionale in materia;
- b) diritto di essere informati a livello individuale e collettivo con l'obiettivo di realizzare forme di conoscenza in termini di servizi e risorse a gruppi omogenei, anche attraverso lo strumento della carta dei servizi;
- c) diritto ad interventi ed azioni di informazione in particolar modo rivolte ai minori ed agli anziani al fine di favorire la piena consapevolezza in relazione all'uso dei mezzi di comunicazione di massa per favorirne l'accrescimento di capacità critiche e di processi cognitivi e culturali adeguati

### **Art. 19** **Interventi di promozione sociale**

1) I servizi sociali delle Colline dell'Albegna promuovono e valorizzano la partecipazione degli utenti, dei cittadini, delle formazioni ed organizzazioni sociali all'individuazione delle istanze emergenti in seno alla collettività e degli obiettivi della programmazione, nonchè alla verifica dell'efficacia dei servizi e degli interventi.

2) A tal proposito ed al fine di migliorare la crescita civica ed il sistema socio assistenziale in generale in modo adeguato alle esigenze dei singoli e della collettività, promuovono forme di consultazione periodiche nei vari territori, creando le condizioni per favorire e sviluppare la cittadinanza attiva e consapevole nella popolazione, nelle istituzioni e nei servizi

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

TABELLE  
LE SITUAZIONI ECONOMICHE DI RIFERIMENTO SI INTENDONO  
RISULTANTI DA CERTIFICAZIONE "ISEE"

Tabella N. 1 DETERMINAZIONE MINIMO VITALE.

MINIMO VITALE ANNO 2003 € 402,12 x13 = € 5.227,56  Importo corrispondente alla misura dell'assegno sociale erogato dall'INPS nell'anno 2003 per per 13 mensilità
---

Tabella N.2 ASSISTENZA DOMICILIARE

FASCE DI REDDITO	QUOTA COMPARTECIPAZIONE
<b>A</b> fino a € 5.227,56	Esente
<b>B</b> fino a € 6.534,45	Esente
<b>C</b> fino a € 8.168,06	25% pari a € 1,25 all'ora
<b>D</b> fino a € 10.210,07	50% pari a € 2,50 all'ora
<b>E fino a € 12.762,58</b>	75% pari a € 3,75 all'ora
<b>F fino a € 15.853,22 ed oltre</b>	100% pari a € 5,00 all'ora

N.B. La quota massima di compartecipazione anni 2003/2004 è fissata in € 5,00 all'ora pari al 30% circa del costo orario convenzionato.

Tabella N.3 SERVIZI RESIDENZIALI

FASCE DI REDDITO	QUOTA COMPARTECIPAZIONE
<b>A</b> fino a € 5.227,56	Esente
<b>B</b> fino a € 6.534,45	25%
<b>C</b> fino a € 8.168,06	50%
<b>D</b> fino a € 10.210,07	75%
<b>E fino a € 12.762,58</b>	100%

N.B. In caso di ricoveri in strutture residenziali, il reddito del ricoverato ne sostiene interamente il costo, con l'esclusione della somma di € 100,00 mensili che rimangono a disposizione del ricoverato per le piccole spese personali. Le suddette fasce di reddito e quote di compartecipazione sono riferite ai familiari tenuti per legge agli alimenti.

**SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILARE  
E contributi ECONOMICI**

**AI SERVIZI SOCIALI  
USL 9 ZONA 2 COLLINE DELL'ALBEGNA  
ORBETELLO  
PER IL TRAMITE DEL COMUNE  
DEL COMUNE DI PITIGLIANO**

IL sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a PITIGLIANO via \_\_\_\_\_

In qualita' di \_\_\_\_\_

Del sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a PITIGLIANO VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_

Impossibilitato a firmare a \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L'attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare/ Contributi economici .

A tal fine ,a conoscenza delle sanzioni penali a carico chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita',allega Attestazione ISEE relativa alla condizioni economiche del proprio nucleo familiare.

Il sottoscritto indica come referente cui rivolgersi in caso di necessita'IL sig.

Cognome e nome	indirizzo	Recapito telefonico

Con la presente si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96 ai fini dello svolgimento del relativo procedimento e a fini statistici.

Pitigliano \_\_\_\_\_

\*IL RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

\*la firma dovra' essere apposta dal richiedente di fronte all'addetto al Servizio o nel caso di presentazione da parte di altri o per posta,allegare copia di documento valido di identita'